

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 novembre 2016

tra

POSTEL spa  
e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, UGL-Com.ni, FAILP CISAL, CONFSA Com.ni

Premesso che

- Postel spa ha presentato alle Organizzazioni Sindacali il Piano Industriale indicando le azioni necessarie a conseguire l'atteso miglioramento competitivo e il risanamento della società.
- Postel spa ha inoltre illustrato nel corso dei precedenti incontri l'andamento dei mercati di riferimento nei quali opera, evidenziando il perdurare di crescenti livelli di competitività che rendono essenziale la prosecuzione delle azioni di efficientamento finalizzate al raggiungimento di un adeguato posizionamento.
- Postel spa ha altresì evidenziato l'esigenza di un riequilibrio della distribuzione territoriale delle risorse che consideri anche le riammissioni derivanti da sentenze favorevoli ai ricorrenti nei giudizi promossi da personale che ha lavorato per Postel spa o PostelPrint spa mediante contratto a tempo determinato o contratto interinale o di somministrazione.
- Le Parti convengono sulla necessità di orientare le dinamiche occupazionali interne in coerenza con il presidio e lo sviluppo del business al fine di conseguire il posizionamento competitivo atteso.

Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, allo scopo di contrastare la strutturale eccedenza di organici evidenziata nell'intesa sottoscritta il 14 settembre 2016, contenendo le assunzioni di risorse a tempo determinato o con contratto temporaneo presso le sedi e unità produttive in funzione dei picchi di lavoro, convengono sull'opportunità di ricorrere al trasferimento presso tali unità o sedi delle risorse riammesse in servizio per sentenza.
3. Alla luce del quadro sopra delineato, si conviene pertanto che, a far data dalla sottoscrizione della presente intesa, si procederà nel modo seguente:







a) La risorsa riammessa in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, verrà riammessa in servizio nella struttura presso la quale ha, a suo tempo, operato in esecuzione del contratto a tempo determinato o del contratto temporaneo (interinale o somministrato).

b) Qualora la risorsa venga riammessa in servizio in una sede o unità produttiva non presente in un elenco inviato semestralmente dall'Azienda alle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda procederà al trasferimento della risorsa in una delle sedi o unità produttive indicate nell'elenco medesimo.

4. Ai fini del trasferimento l'Azienda convocherà la risorsa per comunicare il relativo provvedimento di mobilità. In occasione del colloquio, la risorsa interessata potrà esprimere un' eventuale specifica preferenza per una sede o unità produttiva tra quelle comunicate dall'Azienda alle OO.SS. L'Azienda si impegna a prendere in considerazione tali preferenze, nei limiti delle capienze tempo per tempo disponibili, per l'individuazione della sede di destinazione. Laddove invece la risorsa non si presenti al citato colloquio per qualsivoglia motivo, l'Azienda adotterà in ogni caso il provvedimento di trasferimento.
5. I trasferimenti sopra disciplinati saranno effettuati, nel rispetto delle tutele di legge, ai sensi dell'art. 38 del vigente ccnl; in tal senso le Parti si danno atto che le condizioni sopra descritte configurano integralmente le ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo richiamate nella citata norma contrattuale.

per Postel spa :



per le OO.SS.:

SLC-CGIL

SLP-CISL

UILposte

UGL Com.ni

FAILP CISA

CONFSAL-Com.ni

